

REGOLAMENTO (CE) N. 622/2003 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2003****che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Definizioni

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha l'obbligo di adottare talune misure per l'applicazione di norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. A tal fine il regolamento è lo strumento più adatto.

— «Programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile» i regolamenti, le pratiche e le procedure adottate dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2320/2002, per garantire la sicurezza dell'aviazione civile sul territorio nazionale.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure contenute nell'allegato del presente regolamento sono segrete e non possono essere pubblicate.

— «Autorità competente» l'autorità nazionale designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, responsabile per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 3

(3) A tal fine è necessario procedere a una distinzione tra aeroporti a seconda della valutazione locale dei rischi. Pertanto, la Commissione dev'essere informata sugli aeroporti che si ritiene presentino un margine di rischio inferiore.

Riservatezza

Le misure di cui all'articolo 1 sono contenute nell'allegato.

(4) Occorre inoltre che le misure di applicazione possano variare secondo il tipo di attività dell'aviazione. La Commissione dev'essere informata nel caso in cui siano applicate misure di compensazione per garantire livelli di sicurezza equivalenti.

Tali misure devono essere riservate e non devono essere pubblicate, rimanendo a disposizione soltanto delle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Articolo 4

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

Notifica

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per iscritto l'elenco degli aeroporti per i quali si sono avvalsi dell'opzione di cui alla lettera a) o alla lettera c) dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 5**Articolo 1***Misure compensative****Obiettivo**

Il presente regolamento stabilisce le misure necessarie per l'applicazione e l'adeguamento tecnico delle norme di base comuni concernenti la sicurezza dell'aviazione che devono essere inserite nei programmi della sicurezza dell'aviazione civile.

Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione le misure compensatorie adottate ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 4, dell'allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 6

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO

MISURE DETTAGLIATE SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

A norma dell'articolo 3 l'allegato è riservato e non dev'essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
